

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 105-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE GIORGI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

FRANCESCO COSSIGA

per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 27 marzo 1993

Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 23 febbraio 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Cossiga per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa).

In data 27 marzo 1993 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 29 marzo 1993 e deferita alla Giunta l'8 aprile 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 23 giugno e 6 luglio 1993.

Il senatore Cossiga - che ha altresì fornito memorie scritte - è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 23 giugno 1993.

Il procedimento trae origine da una querela, presentata il 15 febbraio 1993 dal dottor Claudio Nunziata nei confronti del senatore Francesco Cossiga, in quanto si è sentito offeso nella sua reputazione dai contenuti di una lettera aperta, rivolta al professor Norberto Bobbio e pubblicata sul quotidiano: «La Stampa» del 12 novembre 1992.

In particolare, nella citata lettera aperta, veniva scritto, tra l'altro: «Ma è al corrente della vergognosa persecuzione a base di decine di intercettazioni telefoniche, fatte poi rimuovere da un onesto procuratore della Repubblica, contro professori universitari e professionisti della città di Bologna, tra cui l'attuale Rettore di quella Università, Roversi Monaco, della cui amicizia mi sono sempre onorato e tuttora mi onoro, persecuzioni vergognose a cui posero fine giudici onesti e coraggiosi, poi infangati con accuse da parte di un magistrato "progressivo", che venne poi per esse, condannato dai giudici del nostro Paese per diffamazione (naturalmente il giudice continua a fare il magistrato e anzi per alcuni ambienti è un "eroe democratico")».

Innanzitutto, va precisato che non spetta alla Giunta in questa sede individuare l'eventuale sussistenza e/o l'estensione del principio dell'irresponsabilità presidenziale, di cui all'articolo 90 della Costituzione, per gli atti posti in essere nell'esercizio delle funzioni di Capo dello Stato.

Tuttavia, al riguardo, *per incidens* si ricorderà che l'ordinanza di archiviazione, deliberata dal Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa nella seduta dell'11 maggio 1993 e poi divenuta definitiva (v. le comunicazioni rese dai Presidenti delle Camere nelle sedute delle due Assemblee del 10 giugno 1993), faceva riferimento anche all'espressione di pesanti giudizi sull'operato di alcuni organi della magistratura, nonché alle esternazioni polemiche, in contrasto con il ruolo di garante imparziale del Presidente della Repubblica (così come lamentato in alcune denunce).

Piuttosto, la Giunta si è soffermata sul carattere oggettivamente infondato del reato contestato, nonché sulla sussistenza di un *fumus persecutionis* di tipo indiretto.

Sotto il primo profilo, sembra emergere innanzitutto l'assenza di *animus diffamandi* nei confronti del dottor Nunziata. Infatti, la stessa impostazione della lettera aperta è di tipo quasi saggistico e ricostruttivo di avvenimenti, come dimostra la stessa intitolazione: «Cossiga: massoneria, no al mac-cartismo».

Pertanto la lettera non appare direttamente polemica nei confronti del querelante, il quale in particolare sembra aver arbitrariamente ricostruito ed interpretato il senso della lettera stessa. In proposito, tra l'altro, va sottolineata la censura tra il primo e il secondo periodo della parte contestata nella quale si fa riferimento in buona sostanza a due fatti diversi, logicamente e cronologicamente distinti: il primo rappresentato, a giudizio del senatore Cossiga, dalla vergognosa persecuzione che sarebbe stata posta in essere contro uomini dabbene da appartenenti alla magistratura

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bolognese, peraltro non individuati nominativamente, alla quale posero fine magistrati onesti e coraggiosi. Il secondo fatto, che è l'unico in effetti riferibile al querelante dottor Nunziata, significativamente distinto dal precedente dalla parola «poi», è rappresentato dall'accusa con la quale il dottor Nunziata avrebbe infangato questi magistrati onesti e coraggiosi e che proprio per tale infondata accusa sarebbe stato condannato per diffamazione. Ma non è affatto precisato, ed appare arbitrario ricostituirlo in tal senso, che sia stato questo giudice condannato per diffamazione ad aver posto in essere la «vergognosa persecuzione» di cui al primo periodo della frase.

Tra l'altro il nominativo del dottor Nunziata non è nemmeno espressamente indicato: come sottolineato dallo stesso interessato durante i chiarimenti forniti alla Giunta, il senatore Cossiga nelle sue polemiche è solito essere estremamente franco, per cui se avesse voluto offendere la reputazione del dottor Nunziata in quella occasione, non avrebbe certo usato una sorta di *self-restraint*, come invece appare dal tenore della lettera.

Del resto, lo stesso magistrato, nella domanda di autorizzazione a procedere, afferma - seppur a corredo della stessa - che il dottor Nunziata non svolse mai indagini nei confronti della massoneria, e mai dispose intercettazioni telefoniche nell'ambito del procedimento indicato; pertanto confermando l'impossibilità di riferire al dottor Nunziata la cattiva conduzione delle indagini *de quibus*.

Ma non è tutto. Senza entrare nei dettagli di un'altra vicenda, che può considerarsi collegata alla querela in esame, vale a dire il contrasto tra il dottor Nunziata e il dottor Floridia (per la cui ricostruzione si rinvia a *Foro It.*, 1991, parte II, pagg. 532 ss.), tuttavia si farà notare che nei confronti del dottor Nunziata vi è stata una condanna definitiva per il reato di calunnia, attraverso tre gradi di giurisdizione: pertanto si è oggettivamente e definitivamente verificata tale condanna, giusta o sbagliata che sia, alla quale quindi ha fatto riferimento il

senatore Cossiga, che ha dato significativa prova di cautela non nominando espressamente il dottor Nunziata. Nè valore può essere attribuito al *lapsus calami* del riferimento alla condanna per il reato di diffamazione, anzichè per quello di calunnia, che semmai dimostra ulteriormente la mancanza di un vero e proprio *animus nocendi*, in quanto come è noto si tratta di un reato meno grave rispetto alla calunnia.

Pertanto, sembrano del tutto mancare la materialità del fatto, la fondatezza delle accuse e lo stesso *animus diffamandi*.

Per quanto concerne il *fumus persecutionis*, come noto, può essere rinvenuto anche quando sia attribuibile non ad un'attività del magistrato, ma all'iniziativa di terzi, vale a dire anche quando il magistrato possa apparire lo strumento non volontario della persecuzione altrui.

Ed infatti è troppo noto per essere qui ricostruito il dissidio tra il dottor Nunziata ed il senatore Cossiga: al riguardo, si ricorderanno il messaggio dall'allora Capo dello Stato inviato al Consiglio superiore della magistratura in data 21 marzo 1990 ed il messaggio al Parlamento del 26 luglio 1990.

In particolare, si richiama l'attenzione sul fatto che un'ampia querela nei confronti del senatore Cossiga era stata già presentata dallo stesso dottor Nunziata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 17 febbraio 1992: il relativo procedimento si è concluso con un decreto di archiviazione, ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura penale, emanato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale penale di Roma in data 23 dicembre 1992.

Si fa notare come la querela presentata in riferimento all'articolo pubblicato sul quotidiano torinese sia stata presentata in epoca immediatamente successiva (il 15 febbraio 1993) rispetto al citato decreto di archiviazione.

Pertanto sembra emergere evidente il particolare accanimento persecutorio nei confronti del senatore Cossiga da parte del querelante, il quale ha dato vita a due iniziative procedurali a breve distanza l'una

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalla conclusione dell'altra, tanto più che la querela per diffamazione a mezzo stampa *de qua* è stata presentata esclusivamente contro il senatore Cossiga, e non - ad esempio - anche nei confronti del direttore responsabile del quotidiano come solitamente avviene, in relazione al dovere di

controllare il contenuto degli articoli pubblicati.

Per tutte queste ragioni la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

GIORGI, *relatore*